

DIREZIONE PROVINCIALE DI: CALTANISSETTA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CALTANISSETTA

Registrazione di Atto Privato

Il 21/04/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TXK , serie 3 , numero 353

data di stipula: 28/03/2026

ident.vo telematico: TXK26L000353000MD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 80004340867

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

80004340867				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 160,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

INTELLIGENZA E CARATTERI
ECONOMIA E SOCIETA'

1950
1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965



CIRCOLO UNIONE – VALGUARNERA

Piazza della Repubblica, 17
C.F.: 80004340867

ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO

Verbale di Assemblea Straordinaria n° 1 del 28/03/2026

In data 28 Marzo 2026, alle ore 16,00, si è riunita presso i locali del Circolo Unione sito a Valguarnera in Piazza della Repubblica, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione "CIRCOLO UNIONE", in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) *Adeguamento e Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;*

2) *Varie ed eventuali.*

Dei punti previsti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alla discussione e votazione assembleare.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Prof. Pietro Sicilia che propone come segretario verbalizzante il sig. Giarrizzo Francesco di Michele che accetta.

Sono presenti n° 54 associati su n° 64 iscritti di cui n° 39 in proprio e n° 15 per delega.

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto per la validità dell'assemblea straordinaria in seconda convocazione.

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

1) Modifica ed adeguamento dello Statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il sig. Speranza Vittorio, componente della Deputazione, il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto al fine di diventare Ente del Terzo Settore con il conseguente adeguamento dello Statuto al D. lgs 117/2017, riportando quali valutazioni e approfondimenti sul D. lgs 117/17 sono state svolte e quali elementi essenziali dell'art. 4 del D. lgs 117/17 sono stati inseriti per diventare ETS (**Ente Terzo Settore**), precisando in quale categoria di ETS si è individuata la forma più adeguata per la nostra associazione.

Pertanto, è stato predisposto un nuovo statuto, adeguato al D. Lgs 117/2017, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di "**Circolo Unione APS**" (Associazione di Promozione Sociale).

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto, a cui segue un breve dibattito, durante il quale alcuni associati chiedono alcune delucidazioni su alcuni aspetti relativi all'art.1 ed all'art.5.

Vengono proposte le seguenti modifiche:

Art.1: il socio Salvatore Di Vita propone di inserire l'indirizzo della sede e qualche revisione nella introduzione storica. Tale modifica viene accolta dall'assemblea.

Art.5: il socio Salvatore Di Vita propone che la domanda di adesione all'associazione sia sottoscritta da tre soci, in regola con il pagamento delle quote. Propone anche che, dei tre soci presentatori, uno sia un componente del Consiglio Direttivo. Tale proposta non viene approvata in toto dall'assemblea, la quale, delibera che siano tre i soci a sottoscrivere la richiesta di adesione, eliminando la parte che riguarda la presenza di un componente il Consiglio Direttivo. Il socio Di Vita, propone anche di eliminare la parte riguardante la possibilità di ammettere come associati, altri enti del Terzo Settore. La proposta è accettata dall'assemblea.

Alcuni soci propongono di non comunicare all'interessato, richiedente l'adesione all'associazione, la motivazione del rigetto della ammissione a socio.

La proposta è accettata dall'assemblea.

Tali modifiche vengono trascritte ed inserite nello schema dello statuto.



CIRCOLO ENIGMA VALGUTRERA

Prima edizione 1941

22. 10. 1941

Il Circolo Enigma Valgutrera

ha l'onore di annunciarvi che

il prossimo 22. 10. 1941, alle ore 18.00, si terrà nella sala del Circolo Enigma Valgutrera, la prima riunione del Circolo.

La riunione sarà presieduta dal Presidente del Circolo, il signor ...

Il programma della riunione sarà il seguente:

1. Apertura della riunione dal Presidente.

2. Lettura del verbale della riunione precedente.

3. Approvazione del bilancio.

4. Elezione del Presidente e dei membri del Consiglio.

5. Chiusura della riunione.

La riunione sarà aperta a tutti i soci del Circolo.

Per informazioni e per iscriversi al Circolo, rivolgersi al segretario, il signor ...

Il segretario del Circolo Enigma Valgutrera, il signor ...

ha l'onore di annunciarvi che



Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato e con le modifiche formulate e accolte dall'assemblea.

La votazione si tiene con modalità palese.

L'Assemblea ad unanimità dei presenti delibera di approvare il nuovo statuto associativo con le modifiche di cui sopra enunciate ed approvate dall'assemblea.

Si conferisce, pertanto, incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore nella sezione corrispondente alla categoria ETS-APS.

Esaurito l'ordine del giorno e non essendoci null'altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.15, dopo aver chiesto se vi siano interventi di qualsiasi genere.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Presidente
Prof. Pietro Sicilia



Il Segretario verbalizzante
Francesco Giarrizzo

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Caltanissetta
Ufficio Territoriale di Caltanissetta

Registrato al nr. 353 Serie 3 il 21 APR. 2026
Esatte euro 360,00 Trentatrenta / 10
di cui euro 160,00 per imposta di bollo con versamento
del 14/04/2026

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Rosario Claudio ALESSI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Salvatore Di Natali





STATUTO

Titolo I – Profili Generali

Art. 1 – Cenni storici, denominazione e sede

Il Circolo Unione esiste a Valguarnera Caropepe fin dalla prima metà del XIX secolo e rappresenta il primo e il più antico esempio di associazionismo del paese. Nacque infatti intorno al 1810 per iniziativa del ceto dei “civili” o dei “galantuomini” e ne troviamo riferimenti storici documentati nel resoconto dell’insurrezione legata ai *Fasci Siciliani* del 1893. Ancora, lo ritroviamo descritto in un rapporto militare del 1901 e in tempi più recenti nella sua rifondazione – dopo il periodo fascista – dell’ottobre del 1943. Già in questa occasione, il sodalizio assume la denominazione di “Circolo Unione”; l’autorizzazione per la sua ricostituzione nei locali di proprietà comunale già occupati precedentemente, è concessa dal sindaco del Comune di Valguarnera in data 25/10/1943, protocollo n. 5977. Successivamente, in data 28/12/1948, il Circolo si dota di un nuovo statuto, confermando la denominazione “Circolo Unione”.

In data 8 luglio 2011, per ragioni burocratico-amministrative viene registrato un nuovo statuto all’Agenzia delle Entrate di Enna al n. 1422 serie 3^a.

La presenza storica del sodalizio e la sua importanza sociale è attestata dall’Amministrazione Comunale, la quale riconosce al Circolo Unione, con delibera n. 27 del 16/02/2022, “di costituire e rappresentare patrimonio culturale di notevole interesse per la comunità valguarnerese” e da atto “del notevole contributo culturale di formazione e di elevazione morale della comunità valguarnerese”.

Oggi è volontà del Circolo Unione procedere alla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017. A tal fine, l’ente adotta un nuovo statuto e assume la denominazione “**CIRCOLO UNIONE APS**”, denominazione che sarà utilizzata in ogni

atto, corrispondenza e comunicazione al pubblico.

L'Associazione ha sede legale a Valguarnera Caropepe (EN) in **Piazza della**

Repubblica n. 17. Il Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea dei soci, può deliberare il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune senza che ciò comporti modifica statutaria, provvedendo ai soli adempimenti pubblicitari presso gli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

1. Punto a) art. 5 D.lgs. 117/2017 Interventi e servizi sociali;
2. Punto f) art. 5 D.lgs. 117/2017 - Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
3. Punto i) art. 5 D.lgs. 117/2017 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

In particolare, si propone di:

Promuovere e organizzare attività atte a dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati;

Promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro soddisfacimento;

Presentare opere letterarie, conferenze su argomenti socio-culturali, proiezione di



film, e documentari, incontri e dibattiti su problematiche sociali;

Patrocinare la Festa dell'Immacolata in collaborazione con le autorità religiose locali.

Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari

o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri

associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad

altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici

e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione potrà creare unità locali e sezioni distaccate in tutto il territorio

nazionale e all'estero.

ART. 3 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse

da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano

secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte

secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla

normativa vigente.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo

che provvederà ad informare l'Assemblea dei soci nella prima seduta utile

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8

del D. Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque

denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo

perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché

fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo II – Soci

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

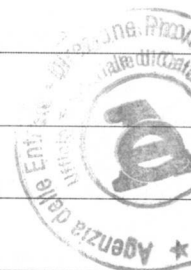
Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo su apposito modulo all'uopo predisposto e recante, oltre alle notizie anagrafiche del richiedente, la firma di tre soci presentatori in regola col pagamento delle quote mensili. La validità della domanda è inderogabilmente subordinata alla sottoscrizione da parte dei tre soci presentatori.

L'ammissione è deliberata dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve entro quindici giorni comunicare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione agli interessati.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.



I Soci si suddividono in:

1. Soci Ordinari
2. Soci Onorari

Sono **soci ordinari** coloro che aderiscono all'Associazione e che versano la quota associativa.

Sono **soci onorari** coloro che si siano particolarmente distinti nelle attività oggetto di promozione dell'Associazione o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione e altre personalità, insigni per pubblico riconoscimento. Le nomine a Socio Onorario sono riservate all'assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono essere eletti a cariche sociali.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- a. dimissioni volontarie presentate all'Consiglio Direttivo per iscritto;
- b. mancato versamento della quota associativa;
- c. morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- d. esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi associativi.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- a. partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da

almeno due mesi nel libro degli associati;

b. godere del pieno elettorato attivo e passivo;

c. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

d. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

e. recedere dall'appartenenza all'Associazione

f. esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Consiglio

Direttivo il quale rilascia il consenso entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

a. rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;

b. rispettare le delibere degli organi sociali;

c. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;

d. versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità annualmente stabiliti;

e. non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può



essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo III – Organi associativi

ART. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a. Assemblea degli associati
- b. Consiglio Direttivo
- c. Presidente
- d. Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- e. Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di due anni e possono essere rielette per 2 mandati consecutivi; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del biennio

decadono allo scadere del biennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal componente più anziano d'età del Consiglio Direttivo

Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o Pec o e-mail o altri mezzi telematici e tramite avviso affisso in bacheca nei locali della sede sociale.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le ammissioni dei soci, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare solo un associato.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.



L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sull'ammissione o sull'esclusione degli associati e sulle nomine dei soci onorari;
- f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'Associazione;

i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo

statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea in una lista che comprende anche il Presidente ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di cinque ed un massimo di sette. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta



la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. elegge, al suo interno, il vicepresidente;
- b. amministra l'Associazione;
- c. predispose il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- d. realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- e. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- f. decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- g. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

Il presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea dei soci a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo amministrativo.

L'Assemblea può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti dei presenti, qualora

non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del

Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne

ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali

organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a

delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia

impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle

condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in

alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti

dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399¹ del codice civile. I componenti

dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui

all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo

collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei

componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la

funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra

soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.

231/2001, qualora applicabili;



b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

e sul suo concreto funzionamento;

c. al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare,

su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

d. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni

del D. Lgs. 117/2017.

e. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del

D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al

medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio

svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di

controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle

operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di

nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti

nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea

all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Titolo IV – Entrate, Patrimonio, risorse e strumenti di rendicontazione

ART. 14 - Risorse

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16,

17 e 36 del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento

dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'Associazione. L'Associazione è dotata di un registro degli inventari e di registro soci.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

ART. 16 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Titolo V – Norme finali

ART. 18 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.



ART. 19 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

